

servizi vari (fitto, pulizia locali, Multilith, telefono; luce, ecc.);

b) servizio di tesoreria;

c) servizio acquisizione aree.

Le parti hanno ravvisato l'opportunità di disciplinare con tre separate convenzioni le tre attività suddette. Ciò non risulta in contrasto con la legge istitutiva della Gestione (art. 8 secondo comma: "I rapporti fra il Comitato di cui all'art. 1, la Gestione I Obil-Cassa e l'Istituto nazionale delle assicurazioni saranno regolati da apposite convenzioni soggette all'approvazione del Ministro per il Lavoro e la Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro del Tesoro e con quello per l'Industria ed il Commercio"). -

La prima convenzione, da considerarsi come convenzione base, regola ogni questione inerente la prestazione del personale e dei servizi particolari. La semplicità della soluzione adottata consente di sintetizzare in poche clausole i reciproci impegni. L'ammontare complessivo degli emolumenti corrisposti al personale trasferito viene rimborsato mensilmente dalla Gestione; per i servizi